

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilaventiquattro, alle ore 8.30, del giorno 23 ottobre, ritualmente convocato ai sensi di Statuto in data 8 ottobre 2024, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della società Villa Serena S.p.a., esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione (videoconferenza), tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto, così come consentito dall'articolo 21 dello Statuto sociale, nelle persone dei Signori:

Dott. Enrico Bodega – Presidente; Arch. Serena Mazza e Dott. Marco Rusconi - Consiglieri.

Il Presidente, con il consenso degli intervenuti, chiama preliminarmente a fungere da Segretario della seduta il Dott. Marco Rusconi, che accetta e ringrazia.

Sono presenti, in videoconferenza, anche i membri del Collegio Sindacale Dot. Fabio Airoidi e Dott.ssa Marina Tonelli, così pure il Revisore Dott. Andrea Maffei. Assente giustificato il Dott. Roberto Scaccabarozzi.

Il Presidente, dopo aver constatato la validità dell'odierna riunione ai sensi di Legge e di Statuto, dichiara valida la seduta per la trattazione del seguente ordine del giorno:

- 1. Presa d'atto dell'esito negativo della procedura di asta pubblica indetta ai sensi degli artt. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e 2437 quater comma 4 del Codice Civile, per la cessione della totalità delle partecipazioni azionarie detenute in Villa Serena S.p.a.;*
- 2. Conseguente verifica della possibilità di acquisto delle partecipazioni da parte della Società, utilizzando riserve disponibili, ai sensi dell'art. 2437 quater comma 5 del Codice Civile, ed - in caso di impossibilità - della sussistenza di causa di scioglimento della Società, ai sensi degli artt. 24 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016 e 2484 del Codice Civile: delibere inerenti e conseguenti;*
- 3. Varie ed eventuali.*

Sul primo punto all'ordine del giorno, il Presidente riferisce che – in esecuzione di quanto deliberato in occasione della riunione di Consiglio del 1° luglio 2024 – in data 15 luglio 2024, ha provveduto a pubblicare, sul portale Sintel di ARIA Lombardia S.p.a. e sul sito internet aziendale, l'avviso di bando di asta pubblica per la cessione, ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 comma 5 TUSP e 2437 quater comma 4 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 10 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 175/2016, della totalità delle quote di partecipazione in Villa Serena S.p.a.; tale avviso è poi stato pubblicato anche, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 19 luglio 2024, nonché su un quotidiano a tiratura nazionale ed uno a tiratura locale.

Il Presidente ricorda come il bando di asta pubblica di cui sopra prevedeva termine, inderogabile ed a pena di esclusione, sino al giorno 27 settembre 2024, alle ore 12.00, per la presentazione delle

offerte, da inviare tramite la piattaforma Sintel di ARIA Lombardia S.p.a., con fissazione della data 30 settembre 2024, alle ore 11.00, per la verifica – in seduta pubblica - delle offerte pervenute.

Il Presidente prosegue, riferendo che – entro il suddetto termine dato – non sono pervenute offerte e che, pertanto, giusta delega ricevuta dal Consiglio di Amministrazione in data 1° luglio 2024, in data 30 settembre 2024, ha provveduto a pubblicare sul sito internet aziendale verbale di diserzione, dichiarando ed attestando la mancata presentazione di offerte e dunque che l’asta era da dichiararsi deserta, ed al contempo comunicazione di annullamento della seduta pubblica fissata; conseguentemente, la procedura è stata conclusa anche sulla piattaforma Sintel ed, in data 5 ottobre 2024, con apposita comunicazione PEC, sono stati resi edotti di quanto sopra anche i Comuni Soci.

Terminata la relazione del Presidente, il Consiglio di Amministrazione, all’unanimità,

delibera

di prendere atto dell’esito negativo della procedura di asta pubblica esperita, con avviso pubblicato in data 15 luglio 2024, ai fini della cessione a terzi della totalità delle partecipazioni azionarie detenute in Villa Serena S.p.a., ai sensi degli artt. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 e s.m.i. e 2437 *quater* comma 4 del Codice Civile.

A fronte di quanto sopra, il Presidente sottopone al Consiglio la necessità di assumere le ulteriori conseguenti decisioni in merito.

Venendo così alla trattazione del secondo punto all’ordine del giorno, il Presidente ritiene innanzitutto opportuno riepilogare l’*iter* di legge svolto, ricordando in particolare:

- che tutti i Comuni Soci, in attuazione della revisione straordinaria delle partecipazioni societarie effettuata ai sensi dell’art. 24 del D. Lgs. del 19 agosto 2016 n. 175 (Testo Unico delle Società Partecipate – di seguito, anche solo “TUSP”), hanno deliberato la dismissione delle rispettive partecipazioni detenute in Villa Serena S.p.a.;
- che le procedure ad evidenza pubblica in tal senso svolte dai Soci non hanno, tuttavia, portato al positivo perfezionamento dell’alienazione entro il termine finale del 31 dicembre 2022, ai sensi del combinato disposto dei commi 4, 5 bis e 5 ter dell’art. 24 del TUSP;
- che, per tale ipotesi di mancata alienazione entro il suddetto termine di legge, l’art. 24 comma 5 del TUSP prevede che *“il socio pubblico non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la medesima è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti all’articolo 2437 ter, secondo comma, e seguendo il procedimento di cui all’articolo 2437 quater del codice civile”*;

- che il richiamato art. 2437 *ter* comma 2 del Codice Civile individua i criteri per la determinazione del valore di liquidazione delle azioni, cui devono procedere gli Amministratori della società, sentito il parere del Collegio Sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- che, dal canto suo, l'art. 2437 *quater* del Codice Civile stabilisce, invece, il procedimento di liquidazione delle partecipazioni, prevedendo che:
 - i.* il Consiglio di Amministrazione debba innanzitutto offrire le azioni in opzione agli altri soci, in proporzione alle azioni da essi rispettivamente possedute, con deposito dell'offerta di opzione presso il Registro delle Imprese entro 15 (quindici) giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione e con concessione, per l'esercizio del diritto di opzione, di un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni dalla data di deposito dell'offerta presso il competente Registro delle Imprese;
 - ii.* qualora i soci non acquistino - in tutto o in parte - le azioni offerte, gli Amministratori possano collocarle presso terzi, a norma dell'art. 2437 *quater* comma 4 del Codice Civile;
 - iii.* in caso di mancato collocamento presso soci o terzi, le azioni vengano rimborsate mediante acquisto da parte della società, utilizzando riserve disponibili anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2357 comma 3 del Codice Civile, a norma dell'art. 2437 *quater* comma 5 del Codice Civile;
 - iv.* in assenza di utili e riserve disponibili, in combinato disposto con la previsione di cui all'art. 24 comma 6 del TUSP, debba procedersi con lo scioglimento della società;
- che, a fronte di tale quadro normativo, che risulta inderogabile (cfr. parere n. 179 del 23 dicembre 2019 della Corte dei Conti Abruzzo; delibera n. 94/2021/PAR della Corte dei Conti Lombardia, proprio su richiesta del Comune di Galbiate), il Consiglio di Amministrazione di Villa Serena S.p.a. ha dunque provveduto:
 - i.* innanzitutto, alla redazione e definitiva approvazione - in data 23 novembre 2023 - della propria Relazione Illustrativa, predisposta ai sensi dell'art. 2437 *ter* comma 2 del Codice Civile, sul valore di liquidazione della totalità delle azioni di Villa Serena S.p.a., sentiti ed acquisiti anche i pareri – entrambi favorevoli - del Collegio Sindacale e del Revisore Legale dei Conti della Società, rispettivamente del 16 novembre 2023 e del 20 novembre 2023;
 - ii.* in secondo luogo, alla predisposizione ed alla trasmissione a tutti i Soci in data 6 dicembre 2023 dell'offerta in opzione della totalità delle azioni di Villa Serena S.p.a.: offerta depositata in pari data al Registro delle Imprese *ex art.* 2437 *quater* comma 2 del Codice Civile, con concessione del termine di sessanta giorni per l'eventuale esercizio di tale diritto di opzione;

iii. attesa l'intervenuta scadenza in data 5 febbraio 2024 del termine dato, senza che alcuno dei Comuni Soci abbia esercitato il suddetto diritto di opzione, a deliberare di procedere con un tentativo di collocamento presso terzi, redigendo, approvando e pubblicando l'avviso di bando di asta pubblica per la cessione della totalità delle quote di partecipazione in Villa Serena S.p.a., ai sensi del combinato disposto degli artt. 24 comma 5 TUSP e 2437 *quater* comma 4 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 10 comma 2 primo periodo del D. Lgs. n. 175/2016.

Preso dunque atto – come da primo punto all'ordine del giorno della presente riunione – dell'esito negativo di tale tentativo di collocamento presso terzi, il Presidente riferisce al Consiglio della conseguente necessità di verificare se sussista la possibilità di procedere con un acquisto delle partecipazioni da parte della Società, utilizzando utili e riserve disponibili, ai sensi dell'art. 2437 *quater* comma 5 del Codice Civile.

Segue verifica e discussione in merito, a conclusione della quale il Consiglio di Amministrazione rileva l'assenza di utili e riserve disponibili sufficienti e tali da poter essere utilizzati per un acquisto diretto delle partecipazioni da parte della Società, posto che il relativo valore complessivo risultante dal progetto di bilancio al 31 dicembre 2023 e dalla relativa nota integrativa, come predisposti dal Consiglio di Amministrazione (ancorché non approvati dall'Assemblea dei Soci per la riferita ragione di impossibilità di esercizio dei diritti sociali da parte degli stessi), ammonta ad Euro 362.311, cui – sempre come da proposta del Consiglio di Amministrazione (ancorché non approvata dall'Assemblea dei Soci sempre per la riferita ragione di impossibilità di esercizio dei diritti sociali da parte degli stessi) – sarebbe da imputarsi, a relativa copertura, la perdita dell'esercizio 2023 di Euro 144.296,72: valori che rendono dunque non percorribile l'ipotesi di un acquisto delle partecipazioni da parte della Società.

A fronte di quanto sopra, il Presidente prosegue, riferendo che il Consiglio di Amministrazione è ora chiamato ad assumere i conseguenti provvedimenti, in termini di accertamento della sussistenza di causa di scioglimento della Società: ai sensi, infatti, dell'art. 24 comma 6 del TUSP, in caso di assenza di utili e riserve disponibili per consentire un acquisto diretto delle partecipazioni da parte della Società *ex art.* 2437 *quater* commi 5 e 6 del Codice Civile, la società deve essere posta in liquidazione, così come previsto anche dall'art. 2484 comma 1 n. 5 del Codice Civile, secondo cui le società per azioni si sciolgono nell'ipotesi prevista dall'art. 2437 *quater* del Codice Civile; fermo altresì il rilievo per cui – dal 1° gennaio 2023 – per effetto di quanto previsto dall'art. 24 comma 5 del TUSP, tutti i Soci pubblici si trovano in una condizione automatica ed *ex lege* di impossibilità di esercizio dei diritti sociali, così che si pone nel caso di specie anche un profilo – ancorché, come detto, derivante da norma di legge - di impossibilità di funzionamento/inattività dell'Assemblea (che, in effetti e per tale

ragione, non ha potuto approvare i bilanci degli esercizi 2022 e 2023), rientrando nella causa di scioglimento di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3 del Codice Civile.

Il Presidente invita pertanto il Consiglio a deliberare in merito, precisando altresì ed in ultimo come, ai sensi dell'art. 2485 del Codice Civile, spetti agli Amministratori accertare il verificarsi di una causa di scioglimento e procedere all'adempimento dell'iscrizione della relativa delibera presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ex art. 2484 comma 3 del Codice Civile, e come gli stessi dovrebbero poi procedere ex art. 2487 comma 1 del Codice Civile con la contestuale convocazione dell'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina dei liquidatori; tuttavia, nel caso di specie, non risulta possibile procedere in tal senso, non essendo consentito - ai sensi del sopra citato art. 24 comma 5 del TUSP - ai Soci di Villa Serena S.p.a. di esercitare il proprio diritto sociale di voto assembleare, con la conseguenza che non si potrà far altro che procedere, ai sensi dell'art. 2487 comma 2 del Codice Civile, con la presentazione di un'istanza da parte degli Amministratori della Società al Tribunale, affinché provveda alla nomina del/i liquidatore/i e ad ogni ulteriore provvedimento.

Segue discussione, all'esito della quale il Consiglio di Amministrazione, all'unanimità,

delibera

1. di dichiarare ed attestare l'assenza di utili e riserve disponibili ai fini di un acquisto da parte della Società della totalità delle partecipazioni in essa e, dunque, l'impossibilità di procedere in tal senso, ai sensi dell'art. 2437 *quater* comma 5 del Codice Civile;
2. conseguentemente, ai sensi del combinato disposto degli art. 2437 *quater* comma 6 del Codice Civile e 24 comma 6 del D. Lgs. n. 175/2016, di accertare ex art. 2485 comma 1 del Codice Civile la sussistenza della causa di scioglimento della Società di cui all'art. 2484 comma 1 n. 5 del Codice Civile, nonché e comunque di cui all'art. 2484 comma 1 n. 3 del Codice Civile;
3. di dare quindi mandato al Presidente, affinché proceda all'adempimento dell'iscrizione della presente delibera presso l'Ufficio del Registro delle Imprese ex art. 2484 comma 3 del Codice Civile;
4. di dare altresì atto dell'impossibilità di procedere ex art. 2487 comma 1 del Codice Civile con la contestuale convocazione dell'Assemblea dei soci perché deliberi, con le maggioranze previste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto, sulla nomina dei liquidatori, stante l'impossibilità per tutti i Soci - ai sensi dell'art. 24 comma 5 del D. Lgs. n. 175/2016 - di esercitare il proprio diritto sociale di voto assembleare;

5. conseguentemente, di procedere, ai sensi dell'art. 2487 comma 2 del Codice Civile, con la presentazione di istanza da parte degli Amministratori della Società al Tribunale, affinché provveda alla nomina del/i liquidatore/i ed ai correlati provvedimenti;
6. di delegare il Presidente affinché provveda alla redazione dei necessari documenti, nonché a curare tutti i necessari e correlati incumbenti, conferendo allo stesso ogni più ampio potere per il perfezionamento della presente delibera, nessuna facoltà esclusa od eccezzuata e compresi, a mero titolo esemplificativo, il potere di rilasciare qualsiasi tipo di dichiarazione richiesta dalla natura dell'atto, di conferire i necessari incarichi professionali e di fare, in genere, quant'altro necessario od utile per la piena e miglior esecuzione del presente mandato, in modo che non gli si possa mai opporre carenza, indeterminatezza od imprecisione di poteri, il tutto con promessa, fin d'ora, di rato e valido.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun'altro chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore 9.15, previa redazione, lettura e approvazione del presente verbale.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
Bodega Enrico

Il Segretario
Rusconi Marco